

Cassazione civile sez. III, 18/04/2025, n. 10267

Svolgimento del processo

lâ??avvocato (*omissis*) ricorreva, ai sensi dellâ??art. 702-bis, cod. proc. civ., *ratione temporis* applicabile,

convenendo in giudizio la Spa (*omissis*), per chiederne la condanna al pagamento di somme a titolo di onorari professionali;

per quanto qui ancora di utilit  , il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione;

avverso questa decisione ricorre lâ??avvocato (*omissis*) articolando un motivo;

  rimasta intimata la Spa (*omissis*).

Rilevato che

con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1224, cod. civ., poich  il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dellâ??invocato art. 1284, cod. civ., dalla domanda e non dalla pubblicazione del provvedimento.

Motivi della decisione

il ricorso   fondato per quanto di ragione;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dallâ??esercente la professione forense, gli interessi di cui allâ??art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente allâ??esito del procedimento sommario di cui allâ??art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perch  la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n. 8611, Cass., 19/08/2022, n. 24973);

naturalmente dovr  aversi riguardo alla notifica della domanda giudiziale, ovvero del ricorso proposto in prime cure, e non a quella del deposito di questâ??ultimo, trattandosi della costituzione in mora, atto recettizio;

nella fattispecie, inoltre, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2020) la previsione di cui al comma 4 dell'art. 1284 cod. civ., in cui è previsto che, in caso di condanna giudiziale, il tasso d'interesse sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass., n. 8611 del 2022, cit., pag. 23);

l'ordinanza in questa sede impugnata ha quindi errato sia nello statuire la decorrenza degli interessi dalla pubblicazione del provvedimento sia nel mancare di specificare il tasso legale applicabile;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 17 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2025.

Campi meta

Massima : *In materia di compensi per prestazioni professionali forensi, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora.*

Supporto Alla Lettura :

COMPENSO AVVOCATI

Con il **D.M. 10 marzo 2014, n. 55** il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

L'adozione dei parametri forensi Ã stata resa necessaria dall'art. 13 della legge professionale forense che ha previsto lâadozione da parte del Ministero di parametri, aggiornati ogni due anni, che trovano applicazione quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi di prestazione professionale resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il **D.M. 147/2022**, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, ha innovato la materia introducendo modifiche al D.M. 55/2014 ed importanti novitÃ , tra cui, oltre all'aggiornamento dei parametri al costo della vita, si segnala lâintroduzione di criteri di determinazione della tariffa oraria a favore dell'avvocato.